

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1456 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
- (2) Il 2 agosto 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto la *Lynn S* all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
- (3) Poiché la *Lynn S* è la seconda nave inserita nell'allegato V, è opportuno numerare le voci del corrispondente elenco.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.⁽²⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.